

COMUNE DI RUDA

REGOLAMENTO PER IL RECUPERO DI BENI BOSCHIVI IN LOCALITA' "SANSÀ"

Allegato alla delibera C.C. N. 23 del 31/7/2014

Articolo n. 01

Il Comune di Ruda promuove, con la collaborazione dei cittadini, la campagna per il rinnovamento boschivo della località SANSA, sponda destra del torrente Torre.

Articolo n. 02

I beni boschivi di proprietà comunale, in località SANSA, possono essere dati in concessione secondo le norme del presente regolamento.

Articolo n. 03

Il territorio viene diviso in n. 25 lotti di mq. 2.000 circa ciascuno, come indicati dall'allegata planimetria.

Articolo n. 04

Strade, sentieri e zone di rispetto vengono delimitate con il primo progetto.

Articolo n. 05

I lotti vengono affidati in concessione pluriennale, con deliberazione della Giunta municipale, a coloro che ne faranno richiesta secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

Articolo n. 06

La concessione ha durata di anni 10 (dieci).

Articolo n. 07

Le assegnazioni verranno effettuate in rigoroso rispetto della data di presentazione della domanda fino ad esaurimento dei lotti. L'ufficio competente si riserva la facoltà di pubblicizzare l'assegnazione mediante avviso pubblico. Nel limite del possibile si potrà scegliere il lotto assegnato.

Articolo n. 08

Verrà data precedenza, ai fini dell'assegnazione, ai residenti nel Comune di Ruda.

Articolo n. 09

Entro 10 giorni dall'esecutività del provvedimento concessivo, l'assegnatario dovrà presentarsi per la stipula del contratto. In caso di inadempienza lo stesso si intenderà decaduto definitivamente da ogni diritto.

Articolo n. 10

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di mantenere direttamente la gestione di 2 o più lotti da destinare a prato.

Articolo n. 11

Il compenso per la gestione del lotto consiste nel diritto al taglio, alla scadenza del contratto, del 40% del legnatico. Il 40% è calcolato sul totale delle piante.

Articolo n. 12

Non è dovuta alcuna garanzia o cauzione per aver diritto all'assegnazione.

Articolo n. 13

Ciascun cittadino non potrà essere assegnatario di più di 3 lotti, il 2° e il 3° lotto saranno assegnati solo in mancanza di altre domande.

Articolo n. 14

E' fatto divieto a tutti di abbattere alberi nelle zone di rispetto.

Articolo n. 15

Hanno diritto all'assegnazione anche le associazioni culturali, ricreative e sportive aventi sede nel Comune di Ruda, legalmente costituite.

Articolo n. 16

I lotti assegnati non potranno essere subaffittati.

Articolo n.17

Il concessionario non potrà eseguire nessuna opera, né scavi, né impianti di condutture idriche, elettriche e di impianti in genere.

Articolo n. 18

Il taglio dovrà essere preventivamente autorizzato dall'Ufficio Servizi Tecnici e dalla competente autorità del Corpo Forestale dello Stato.

Articolo n. 19

E' vietata l'asportazione delle ceppaie e di tutte le regole stabilite nel Regolamento di Polizia Idraulica e Rurale del Comune di Ruda.

Articolo n. 20

L'Amministrazione Comunale potrà fornire, in accordo con il Corpo Forestale dello Stato, piante da trapiantare. L'assegnatario potrà anche provvedervi per conto proprio, piantumando esclusivamente essenze autoctone (vedi elenco del Corpo Forestale).

Articolo n. 21

Le norme previste dal presente regolamento si intendono accettate interamente con la sottoscrizione del contratto da parte del concessionario.

Articolo n. 22

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di rescindere dal contratto, senza formalità legali, qualora insorgano motivi legati alla mancanza di rispetto del presente regolamento.

Articolo n. 23

Tutte le spese, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti il contratto sono a carico del concessionario.